

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il Gruppo socialista per la modifica della Legge sugli assegni di famiglia (parità di trattamento tra le differenti categorie di datori di lavoro nella determinazione delle aliquote contributive applicate dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari)

del 15 dicembre 2008

Motivazioni dell'iniziativa

La schiacciante maggioranza dei Cantoni (17 su 26) conosce già o intende introdurre la perequazione fra le Casse di compensazione per gli assegni familiari per il finanziamento degli assegni figli e di formazione. Il messaggio governativo n. 6078 (punto 4.3.12) ha rinviato l'introduzione di questa novella nella Legge sugli assegni di famiglia senza spiegazione.

La Sottocommissione sulla nuova Legge assegni di famiglia della Commissione della gestione ha richiesto alcuni dati sulla situazione all'Istituto assicurazioni sociali che, in data 1° settembre 2008, ha fornito un'interessante documentazione (vedi nota allegata).

Le aliquote contributive (o tassi) prelevate sulla massa salariale nel 2006 dalle 29 Casse di compensazione per assegni famigliari autorizzate in Ticino mostrano l'esistenza di forti disparità:

- 6 Casse hanno aliquote contributive molto basse per i datori di lavoro affiliati: medici (0,9%), confettieri-pasticceri (1%), CIRAF (1,08%), banche ticinesi (1,1%), coiffeur (1,1%), agenzie svizzere di pubblicità (1,2%);
- 13 Casse prelevano aliquote attorno alla media cantonale (di fatto determinata dalla Cassa cantonale AVS, che ha il maggior numero di affiliati e la cui aliquota è del 1,5%): si tratta di tassi varianti dal 1,3% al 1,7% della massa salariale;
- 10 Casse hanno aliquote contributive nettamente superiori alla media cantonale e tra di esse vi sono alcune importanti casse: ALFA/orologeria (2,6%), Camera di commercio Ticino (2%), CINALFA (2%), Gastrosocial/alberghi ristorazione (1,95%), Hotela (1,95%), Metzger/macellai (2%), Panvica/panettieri (2,1%), Promea/industria metallo (1,8%), Spedizionieri (2%), SPIDA (2,2%).

Se si operasse, come chiede la presente iniziativa, una perequazione degli oneri per gli assegni figli e di formazione versati dalle Casse, vi sarebbe un'aliquota contributiva media cantonale dell'1,5% valida per tutti (dato 2006: vedi nota allegata). La perequazione, tuttavia, avverrebbe unicamente in base ai costi matematici degli assegni da erogare (calcolo sull'aliquota matematica: vedi nota allegata) e non comprenderebbe i costi amministrativi delle singole Casse. La perequazione degli oneri non eliminerebbe quindi la concorrenza tra Casse efficienti e Casse inefficienti (i costi amministrativi andrebbero, infatti, aggiunti all'aliquota contributiva con un'aliquota suppletiva).

La forte disparità delle aliquote contributive delle Casse di compensazione per assegni famigliari si conferma anche nel 2005 (contributo minimo 1%, contributo massimo 2,6%) e nel 2007 (contributo minimo 0,9%, contributo massimo 2,4%): è pertanto un problema strutturale.

La disparità delle aliquote è riconducibile sia alla massa salariale sulla quale viene applicato il tasso contributivo (più il livello medio dei salari è alto e più scende il tasso), sia al numero dei figli di dipendenti per i quali la Cassa deve erogare assegni figli e di formazione (il numero dei figli determina l'ammontare complessivo degli assegni versati dalle singole casse: il sesso, lo stato civile e l'età dei lavoratori/lavoratrici del settore influenzano questo numero). Infine, anche le riserve delle Casse possono influire sull'aliquota contributiva.

Eliminare questa disparità di trattamento, di cui la maggior parte dei datori di lavoro è completamente all'oscuro, è importante non solamente per una ragione di equità, ma anche per eliminare distorsioni economiche e svantaggi che pesano sui settori economici meno favoriti, come avviene nella maggioranza dei Cantoni. Chiediamo che il Consiglio di Stato effettui una consultazione delle associazioni economiche, prima di licenziare il proprio messaggio sulla presente iniziativa.

Modifica della Legge sugli assegni di famiglia

Perequazione negli assegni familiari per i lavoratori dipendenti

Art. 31a. - O. Perequazione degli oneri fra Casse. I. Principio (nuovo)

¹È istituita una perequazione degli oneri fra le Casse di compensazione per gli assegni familiari che esercitano nel Cantone.

²Il Consiglio di Stato determina l'aliquota contributiva media cantonale e l'aliquota contributiva matematica delle Casse di compensazione per gli assegni familiari.

Art. 31b. - II. Applicazione della perequazione (nuovo)

¹Il Consiglio di Stato definisce l'organo competente ad applicare la perequazione degli oneri fra le Casse di compensazione per gli assegni familiari.

²L'organo designato dal Consiglio di Stato è indennizzato tramite le Casse di compensazione per gli assegni familiari proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno per figli e l'assegno di formazione.

Art. 31c. - III. Aliquote e meccanismo di perequazione (nuovo)

¹L'aliquota contributiva matematica della Cassa di compensazione per gli assegni familiari corrisponde al totale degli assegni per figli e di formazione versati nell'anno precedente dalla Cassa medesima rispetto al totale della massa salariale dell'anno precedente della Cassa medesima.

²L'aliquota contributiva media cantonale corrisponde al totale degli assegni per figli e di formazione versati da tutte le Casse di compensazione per gli assegni familiari nell'anno precedente rispetto al totale della massa salariale dell'anno precedente di tutte le Casse di compensazione per gli assegni familiari.

³Se l'aliquota matematica di una Cassa di compensazione per gli assegni familiari è superiore all'aliquota media cantonale, la Cassa riceve la differenza all'organo designato.

⁴Se l'aliquota matematica di una Cassa di compensazione per gli assegni familiari è inferiore all'aliquota media cantonale, la Cassa versa la differenza all'organo designato.

Per il gruppo socialista:

Raoul Ghisletta

Bertoli - Lurati - Orelli Vassere

ALLEGATO

NOTA PER LA SOTTOCOMMISSIONE LAF E LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE E DELLE FINANZE DEL GRAN CONSIGLIO

Da Dipartimento della sanità e della socialità, Istituto delle assicurazioni sociali
Data 1° settembre 2008
Oggetto **Ordinamento sugli assegni familiari ai salariati (non agricoli); perequazione degli oneri fra le Casse di compensazione per gli assegni familiari**

Il sistema elvetico degli assegni familiari ai salariati (non agricoli), a differenza dell'AVS, non conosce una vera e propria solidarietà fra tutti i contribuenti, cioè gli affiliati (datori di lavoro), perché a fronte di assegni familiari uguali per tutti i beneficiari, cioè le famiglie con figli (CHF 200.- per l'assegno per figli e CHF 250.- per l'assegno di formazione), i datori di lavoro sono chiamati a pagare aliquote contributive diverse, a dipendenza della Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso la quale essi sono affiliati; esiste per contro una mutualità fra contribuenti e beneficiari all'interno della singola Cassa di compensazione per gli assegni familiari, perché il datore di lavoro paga il suo contributo sull'intera massa salariale dei suoi dipendenti (con o senza figli), mentre soltanto i dipendenti con figli sono posti al beneficio delle prestazioni familiari.

La LAFam non risponde direttamente all'esigenza di istituire la solidarietà sopra descritta: lo fa soltanto indirettamente, lasciando ai Cantoni la facoltà di introdurre un sistema di perequazione fra gli organi chiamati ad applicare la legge, cioè le Casse di compensazione per gli assegni familiari¹ (vedi art. 17 cpv. 2 lett. k) LAFam²).

Nell'ambito delle necessarie riforme ai rispettivi ordinamenti cantonali sugli assegni familiari connesse con l'entrata in vigore della LAFam al 01.01.2009, la maggioranza dei Cantoni³ ha deciso di introdurre un regime di perequazione degli oneri fra le Casse di compensazione per gli assegni familiari. Il messaggio n. 6078 del Consiglio di Stato del 27 maggio 2008 (che propone una nuova legge sugli assegni di famiglia, in sostituzione dell'attuale legge varata dal Parlamento cantonale l'11 giugno 1996; LAF; RL 6.4.1.1.), non prevede invece l'introduzione di tale regime (vedi capitolo 4.3.12 del citato messaggio, pag. 33).

Fra i modelli di perequazione pensabili, il meno complesso sarebbe quello che prevede, una volta stabilita l'aliquota contributiva media cantonale (che corrisponde al rapporto fra il totale degli assegni versati e la massa salariale complessiva) e ritenute le aliquote contributive matematiche di ogni singola Cassa, di determinare la differenza fra le due, che può essere positiva o negativa: se l'aliquota matematica di una Cassa fosse superiore all'aliquota media cantonale, la Cassa riceverebbe la differenza, mentre se l'aliquota matematica fosse inferiore all'aliquota media cantonale, la Cassa dovrebbe versare la differenza. Per mettere in atto il meccanismo di perequazione verrebbe creato un fondo di compensazione.

La tabella che segue illustra il meccanismo della perequazione degli oneri, sulla base dei dati dell'anno 2006 (dati consolidati) riferiti alle Casse attive in Ticino, prendendo in

¹Capitolo 1 del messaggio CdS, ad 1.4.2.3.

²Per quanto concerne l'ordinamento sugli assegni familiari alle persone senza attività lucrativa (PSAL), la facoltà di introdurre una perequazione degli oneri è data dall'ampio margine conferito ai Cantoni dall'art. 21 LAFam; per il nostro Cantone la questione però non si pone, perché con il messaggio 6078 il Consiglio di Stato propone di assoggettare tutte le PSAL obbligatoriamente alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

³I Cantoni che prevedono di introdurre una perequazione degli oneri in vista dell'entrata in vigore della LAFam sono: AG, AR, GL, JU, LU, NW, OW, SH, SZ, SO, TG, UR, VD, ZG e ZH. I Cantoni che già conoscono la perequazione degli oneri fra le Casse sono: BL, FR, GE, GR, SG e VS.

considerazione il modello illustrato (differenziale fra l'aliquota contributiva media cantonale e l'aliquota contributiva matematica di ogni singola Cassa cantonale, professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari).

CAF autorizzate	Affiliati	Massa salariale	Assegni versati	Aliquota CAF	Aliquota matematica	Aliquota media	Aliquota differenziale	Contributi sul differenziale
AASP (Agenzie svizzere di pubblicità)	2	3'230'191.15	15'660.00	1.20	0.4848	1.4921	1.0073	32'538.85
AGRAPI-FAZU	90	124'347'291.00	1'707'514.05	1.70	1.3732	1.4921	0.1190	147'917.30
ALFA (Horlogerie)	15	47'733'700.00	1'017'015.91	2.60	2.1306	1.4921	-0.6385	-304'763.95
ARTIGIANATO (Gewerbe)	438	154'326'200.00	2'203'304.10	1.65	1.4277	1.4921	0.0644	99'453.45
ASS. BANCARIA TICINESE	31	882'807'588.55	8'174'574.95	1.10	0.9260	1.4921	0.5662	4'998'119.35
AUTOGEWERBE	135	108'142'403.00	1'859'156.95	1.50	1.7192	1.4921	-0.2270	-245'524.65
CAMERA COMMERCIO TICINO	99	209'569'396.50	3'539'793.10	2.00	1.6891	1.4921	-0.1969	-412'731.65
CASSA TI 21	21'954	6'636'540'400.00	102'144'854.00	1.50	1.5391	1.4921	-0.0470	-3'118'611.85
CINALFA	1	1'159'163.95	11'066.15	2.00	0.9547	1.4921	0.5375	6'230.15
CIRAF	14	14'283'897.35	172'859.85	1.08	1.2102	1.4921	0.2820	40'275.40
COIFFURE	250	8'894'977.27	59'156.25	1.10	0.6651	1.4921	0.8271	73'568.95
GROSSHANDEL (Commercio ingrosso)	118	87'275'346.15	1'540'396.90	1.30	1.7650	1.4921	-0.2728	-238'129.60
COOP	6	58'653'643.00	869'475.00	1.65	1.4824	1.4921	0.0097	5'717.40
VEROM	23	21'018'367.00	331'038.90	1.70	1.5750	1.4921	-0.0829	-17'416.15
ELEKTRIZITATSWERKE	12	85'505'650.00	1'578'200.00	1.70	1.8457	1.4921	-0.3536	-302'339.00
EXFOUR	72	74'624'901.00	978'404.90	1.40	1.3111	1.4921	0.1810	135'100.50
FABB. ABBIGLIAMENTO	30	44'219'605.40	553'592.95	1.50	1.2519	1.4921	0.2402	106'223.95
GASTROSOCIAL	1'560	286'469'520.00	4'800'986.70	1.95	1.6759	1.4921	-0.1838	-526'470.40
WARENHÄUSER (Grandi magazzini)	26	64'967'437.50	961'308.80	1.60	1.4797	1.4921	0.0125	8'094.05
HOTELA	168	144'790'855.90	2'219'977.10	1.95	1.5332	1.4921	-0.0411	-59'499.90
KONDITIONEN (Confettieri pasticceri)	6	4'863'269.70	87'890.95	1.00	1.8072	1.4921	-0.3151	-15'324.35
ICOLAC	8	26'926'498.74	392'331.40	1.65	1.4570	1.4921	0.0351	9'448.70
METZGER (Macellai)	93	31'024'167.50	717'041.75	2.00	2.3112	1.4921	-0.8191	-254'118.80
MEDISUISSE (Ordine dei medici TI)	688	77'500'000.00	672'517.10	0.90	0.8678	1.4921	0.6244	483'888.70
PANVICA (Panettieri)	100	27'832'084.65	558'853.50	2.10	2.0079	1.4921	-0.5158	-143'560.80
PROMEA	113	104'156'646.61	1'379'088.00	1.80	1.3241	1.4921	0.1681	175'071.35
SPEDIZIONIERI (Atis)	42	56'817'517.40	909'481.68	2.00	1.6007	1.4921	-0.1086	-61'686.75
SPIDA	246	133'808'651.00	2'615'219.00	2.20	1.9544	1.4921	-0.4623	-618'611.25
SV SERVICE	1	1'999'178.50	32'689.50	1.70	1.6351	1.4921	-0.1430	-2'859.05
TOTALE	26'341	9'523'488'548.82	142'103'449.44					-0.05

Nota:

la Cassa per gli assegni familiari Autogewerbe non esercita più in Ticino dal 01.07.2007

Di seguito viene illustrato il possibile contenuto del disegno di legge.

X. Perequazione degli Articolo xx oneri fra Casse

I. In generale

¹È istituita una perequazione degli oneri fra le Casse di compensazione per gli assegni familiari che esercitano nel Cantone.

²Il Consiglio di Stato determina l'aliquota contributiva media cantonale e l'aliquota contributiva matematica delle Casse di compensazione per gli assegni familiari.

II. Applicazione della perequazione

Articolo xx

¹Il Consiglio di Stato definisce l'organo competente ad applicare la perequazione degli oneri fra le Casse di compensazione per gli assegni familiari.

²L'organo designato dal Consiglio di Stato è indennizzato tramite le Casse di compensazione per gli assegni familiari proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno per figli e l'assegno di formazione.

**III. Aliquote e
meccanismo di
perequazione**

Articolo xx

¹L'aliquota contributiva matematica della Cassa di compensazione per gli assegni familiari corrisponde al totale degli assegni per figli e di formazione versati nell'anno precedente dalla Cassa medesima rispetto al totale della massa salariale dell'anno precedente della Cassa medesima.

²L'aliquota contributiva media cantonale corrisponde al totale degli assegni per figli e di formazione versati da tutte le Casse di compensazione per gli assegni familiari nell'anno precedente rispetto al totale della massa salariale dell'anno precedente di tutte le Casse di compensazione per gli assegni familiari.

³Se l'aliquota matematica di una Cassa di compensazione per gli assegni familiari è superiore all'aliquota media cantonale, la Cassa riceve la differenza.

⁴Se l'aliquota matematica di una Cassa di compensazione per gli assegni familiari è inferiore all'aliquota media cantonale, la Cassa versa la differenza.

Istituto delle assicurazioni sociali
Servizio giuridico